

Legge 53/03 e dintorni: “*Navigare informati*”

SCUOLA DELL’INFANZIA

Accesso

L'articolo 2, comma 1, lett. e), della legge n. 53/03 recita: alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative.

La legge 12 luglio 2006, n. 228, ha disposto la proroga per l'anno scolastico 2007/08 del regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni.

Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applicherà a decorrere dall'anno scolastico 2008/09.

L'articolo 5 dell'accordo sulla sequenza contrattuale del 17 luglio 2006 ha ribadito che la definizione delle nuove figure professionali, degli organici e degli accordi interistituzionali connessi all'introduzione di tali figure, costituiscono condizioni necessarie per l'attivazione delle iscrizioni anticipate.

In carenza di tali adempimenti gli anticipi nella scuola dell'infanzia non sono legittimamente attivabili e le istituzioni scolastiche dovranno quindi operare nel rispetto delle disposizioni che regolamentano le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, senza prevedere deroghe che risultano inammissibili alla luce delle condizioni esistenti.

Orario di funzionamento

Le disposizioni del Decreto Legislativo 59/04, per quanto riguarda i limiti minimi e massimi delle ore annue (875-1700) rimangono tassative.

Data la possibile diversificazione delle date di avvio delle attività educative e didattiche nel rispetto dei singoli Calendari regionali (che rende il riferimento alle 35 settimane del tutto virtuale), occorrerà tener conto del numero effettivo delle settimane entro le quali dispiegare il monte ore annuo.

Indicazioni nazionali

L'adozione in via transitoria del nuovo impianto educativo contenuto nelle Indicazioni Nazionali per la predisposizione dei Piani personalizzati, pur in assenza dello specifico *"profilo educativo a conclusione della scuola dell'infanzia"* (documento che la C.M. 29/04, punto 1.4, annunciava *"in corso di elaborazione"*), va esercitata nell'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e professionale e delle norme che la disciplinano.

Alla luce di quanto contenuto nella nota di indirizzo del 31 agosto 2006, non si può prescindere dal riferimento agli Orientamenti '91.

COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il Collegio dei docenti della Scuola dell'Infanzia

- NON delibera sul progetto di sperimentazione per l'accesso dei bambini anticipatori, come si desume da quanto affermato nella nota 7265 del 31.8.2006, e in assenza delle condizioni previste dalla normativa
- organizza le attività didattiche tenendo conto dei limiti orari previsti dal Decreto Legislativo 59/04.